M_INF.CPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0022245.07-10-2022

Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Siracusa

Servizio I - Operativo
Sezione II – Polizia Marittima D.C.A.
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE SIRACUSA
e-mail: cp-siracusa@pec.mit.gov.it

Siracusa,
P.D.C. ☏ 0931- 481011

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it;

Prot. n° 01/02/(v.stringa) – Allegati:0

Argomento: Procedimento relativo all'istituzione del "Parco Nazionale degli Iblei", di cui al D.L. del 01.10.20007 n. 159, convertito in Legge del 29.11.2007 n.222 avente per oggetto "Disposizioni in materia ambientale".

Riferimento: nota prot. n. 4627/Gab in data 24.08.2022.

In relazione a quanto indicato in oggetto, con la presente nota si intendono formulare le seguenti osservazioni che lo Scrivente Comando ritiene doveroso rappresentare al fine di una maggiore garanzia degli interessi prefissati nell'ambito dell'istituendo "Parco Nazionale dei Monti Iblei":

1. La fascia costiera ricompresa nella "*zona 2*" della perimetrazione e zonazione, di cui alla documentazione propedeutica per le determinazioni di competenza, risulta ricadere nelle adiacenze della foce del fiume "Cassibile", al confine tra il territorio del Comune di Siracusa e di quello del Comune di Avola.
   Il tratto di costa della suddetta area geografica ed il prospiciente specchio di mare, risulta interessato dal rinvenimento di residuati bellici, risalenti al secondo conflitto mondiale. Per quanto detto, questa Autorità Marittima, di volta in volta, emana provvedimenti interdittivi al fine della tutela della pubblica incolumità, finalizzati anche al successivo intervento del personale militare specializzato della Marina Militare del Nucleo S.D.A.I. di Augusta per la rimozione e/o brillamento degli stessi.
2. Le aree demaniali marittime che ricadono nella fascia costiera della *"zona 2"* dell'Allegata Planimetria (Zonizzazione) ai sensi dell'art. 1 lett. oo) – *Comune di Siracusa* e lett. a) – *Comune di Avola* dell' Ordinanza di Interdizione n. 113/2018 emanata in data 13.07.2018 da questa Capitaneria di porto, risultano quasi interamente oggetto di interdizione per frane e smottamenti presenti in zona e potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, a causa del fenomeno erosivo che interessa il predetto tratto di costa. Fanno eccezione alla sopraccitata interdizione la spiaggia del

Gelsomineto accanto al fiume Cassibile e una spiaggetta in ciottoli posta quasi al limite sud/ovest. il suddetto provvedimento è consultabile presso il sito *web* istituzionale di questa Autorità marittima: http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/Pages/ordinanze.aspx
Non si escludono aree pubbliche o private limitrofe interdette con provvedimenti contingibili ed urgenti dalle Pubbliche Amministrazioni competenti per le stesse finalità.
Ad ogni buon fine, si trasmette, lo stralcio della suddetta Ordinanza di interdizione di questa Capitaneria di porto e l'aerofotogrammetria del sito interdetto interessato *(All.1)*.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SERGIO LO PRESTI
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
In Data/On Date:
venerdì 7 ottobre 2022 11:59:53

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SIRACUSA

ORDINANZA N. 113/2018

INTERDIZIONE TRATTI DI COSTA E SPECCHI ACQUEI RICADENTI NEI COMUNI DI GIURISDIZIONE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SIRACUSA PER IL SUSSISTERE DI GRAVE ED ATTUALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa:

VISTE le proprie Ordinanze nn. 38/2014, 62/2014, 71/2014, 78/2014, 90/2014, 169/2014, 180/2014, 01/2015, 02/2015, 06/2015, 26/2015, 94/2015, 110/2016, 146/2016, 04/2017, 10/2017, 12/2017, 58/2017, 61/2017, 85/2017, 127/2017, 133/2017, 162/2017, 26/2018 e 33/2018 recanti previsioni afferenti l'interdizione dei tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti, nonché a situazioni di pericolo, lavori in corso ovvero opere da ritenersi pericolosi per la pubblica incolumità, in relazione allo stato di fatto in cui si trovano;
VISTI i sopralluoghi effettuati da personale militare dipendente sul litorale di giurisdizione, al fine di effettuare una ricognizione, sotto il profilo della sicurezza, degli ambiti demaniali marittimi;
RITENUTO necessario aggiornare - e richiamare in un unico provvedimento normativo - le disposizioni vigenti inerenti l'interdizione al transito ed alla balneazione di tratti di costa ricadenti nei Comuni rivieraschi di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, per i quali sussiste o permane il pericolo per la pubblica incolumità;
CONSIDERATA l'esigenza di fornire una chiara e completa informazione alla massa dei consociati in merito ai provvedimenti di interdizione delle aree demaniali marittime nell'approssimarsi della stagione estiva al fine di un'efficace salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;
CONSIDERATA la mancanza di attribuzioni sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;
CONSIDERATA la competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile di Siracusa e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
CONSIDERATE le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;
RITENUTO il carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo del presente provvedimento;
PRESO ATTO della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 – Servizio 3, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi delle aree demaniali marittime per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene per ragioni di urgenza i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio

e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimento alla regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;
VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Nell'ambito dei sottonotati tratti di costa suddivisi per Comune e rientranti nel Circondario Marittimo di Siracusa è vietata la balneazione, la navigazione, la pesca, la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente, come meglio di seguito specificato:

COMUNE DI SIRACUSA

a) *Località "Porto rifugio Santa Panagia"- passerelle di collegamento congiungenti il molo frangiflutti del Porto rifugio Santa Panagia denominati T1 e T7 con i rispettivi piloni e quelle comprese tra il pilone n° 3 e n° 4 e tra il pilone n° 4 e n° 5 che a seguito delle mareggiate risultano essere danneggiate e con il piano di calpestio inclinato;*

b) *Località "Mazzarona" – tratto di specchio acqueo sottostante una grotta naturale marina per un raggio di mt. 50 dal punto di coordinate Latitudine 37°06'26,92" – Longitudine 015°17'27.51" (WGS84) e tratto di scogliera ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 2773 e 2779 del F.M. 32;*

c) *Località "Mazzarona" – porzione di costone roccioso elevato sul mare, insistente sulla particella demaniale marittima n° 2761 del F.M. 32 antistante la pista ciclabile (ex linea ferroviaria) sita nei pressi della Chiesa di San Corrado innanzi la particella privata n° 1346 del F.M.32, per la presenza al di sotto dello stesso di una grotta marina naturale di grandi dimensioni la cui volta superiore si trova in precarie condizioni di stabilità. E', altresì, vietata qualsiasi attività all'interno della cavità naturale in parola sino ad un raggio di mt. 100 (cento) dalla stessa;*

d) *Località "Scogli due fratelli" - zona nord, tratto di costone roccioso elevato sul mare ricadonto in gran parte sulla particella privata n° 1340 del F.M. 32 e sulle particelle demaniali marittime nn. 2755, 2756, 2749 del F.M. 32 che appare caratterizzarsi per una roccia bianca particolarmente friabile sottoposta ad erosione con evidenti distacchi di massi in mare, per una profondità verso terra di mt. 20 (venti) e verso mare di mt. 100 (cento);*

e) *Località "Scogli Due Fratelli" – omonimi isolotti siti in corrispondenza della via Sicilia interessati da fenomeni erosivi e dissesti tali da rendere la superficie emersa e lo specchio acqueo antistante potenzialmente pericolosi, per un raggio di mt. 50 dagli stessi;*

f) *Località Via Riviera Dionisio il Grande, tratto di specchio acqueo compreso tra la cavità naturale denominata "Grotta delle Ciavole", insistente sulla particella privata n° 73 del F.M. 46 fino al tratto di costone roccioso sottostante "Monumento ai Caduti d'Africa" ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 843 e 2739 (porzione), per una profondità di mt. 100 (cento) verso mare, per il pericolo causato dal distacco e caduta in mare della parete rocciosa sovrastante;*

g) *Località Via Riviera Dionisio il Grande in corrispondenza dei civici n°188 e n°186, tratto di costone roccioso ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 4319 del F.M. 167 e specchio acqueo per la presenza a monte di un fabbricato in completo stato di abbandono che si presenta con gravissime condizioni di staticità e porzione di muraglione posto poco più a sud del predetto fabbricato caratterizzato da un ingrottamento con relativa caduta in mare del rivestimento in pietrame, per una profondità verso il mare di mt. 30;*

ll) *Località "Fontane Bianche" - tratto di costone roccioso composto da una roccia bianca particolarmente friabile sottoposta ad erosione, denominato "scoglio imbiancato" e prospiciente specchio acqueo, sito a nord dello sbocco a mare della via Nettuno e precisamente su porzione della particella demaniale marittima n° 935 (ex part. 934) del FM.165, antistante una trazzera carrabile in corrispondenza delle particelle private nn. 980, 684 e 689, per pericolo di frane e smottamenti. L'interdizione si estende fino ad una profondità di mt. 5 (cinque) dal ciglio costone verso terra e fino a mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso il mare;*

mm) *Località "Fontane Bianche" - canalone di scolo acque meteoriche in cls. posto al termine lato sud dell'omonima spiaggia che si presenta in più punti con cedimenti strutturali e fratture ed insistente su porzione della particella demaniale marittima n° 25 del F.M. 166;*

nn) *Località "Fontane Bianche" – tratto di costone roccioso elevato sul mare e prospiciente specchio acqueo posto a sud della spiaggia libera di Fontane Bianche – lato "Lido Nuovo", compreso tra lo sbocco del canale di scolo acque meteoriche in cls. del Consorzio Autostrada SR – GELA ed il promontorio di "Punta del Cane", e precisamente sull'area demaniale marittima contraddistinta al catasto alle particelle nn. 421 - 417 e porzione della particella n° 418 del F.M.166, in corrispondenza delle particelle private nn. 50 e 53, per pericolo frane e smottamenti. L'interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare;*

oo) *Località "Fontane Bianche/foce del Fiume Cassibile" – tratto di costone roccioso elevato sul mare caratterizzato dalla caduta di massi e ciottoli che nel tempo hanno creato numerose spiaggette difficilmente raggiungibili da terra e prospiciente specchio acqueo compreso tra Sud-Ovest della Punta del Cane e la foce del Nord Est del Fiume Cassibile, e precisamente sull'area demaniale marittima contraddistinta al catasto alle particelle nn. 418 (porzione), 412, 413, 420, 29, 414 e 416 (porzione) del F.M. 166. L'interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare;*

COMUNE DI AVOLA

a) *Località "Marchesa di Cassibile/Gallina": tratto di costone roccioso elevato sul mare e prospiciente specchio acqueo, caratterizzato dalla caduta di massi e ciottoli nonché numerosi ingrottamenti, compreso tra Sud-Est della spiaggia della "Marchesa di Cassibile" e Sud-Ovest della "Punta Gallina", e precisamente sull'area demaniale marittima contraddistinta al catasto alla particella n° 15 (porzione) del F.M. 15 ed alla particella n° 91 (porzione) del F.M. 23. L'interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare escludendo la spiaggia di ciottoli bianchi antistante porzione delle particelle private n°154 del del F.M. 23 e n° 27 del F.M. 15;*

b) *Località "C.da Gallina": tratto di arenile per una profondità di mt. 5 verso il mare prospiciente un muro di recinzione in c.a., realizzato sul pubblico demanio marittimo e precisamente sulla particella n° 1401 del F.M. 23, che si presenta in cattivo stato di conservazione e con numerose lesioni e crepe;*

c) *Località "Chiusa di Carlo – Gallina", tratto di costone roccioso ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 624 - 625 del F.M. 45 e nn. 186 - 713 del F.M. 36 e prospiciente specchio acqueo per una profondità di mt. 30 (trenta), interessato da frane e smottamenti, compreso da 200 mt. a Sud del "Camping Sabbiadoro", in corrispondenza della particella privata n° 291 del F.M. 36, a 600 mt. Nord da Capo Negro, in corrispondenza della particella privata n° 51 del F.M. 45;*

lettere mm) nn) Località "Fontane Bianche" dal canale di gronda Consorzio Autostrada SR – GELA

lettera oo) Località "Fontane Bianche/foce del Fiume Cassibile"

COMUNE DI AVOLA

lettera a) Località da "Marchesa di Cassibile" a "Gallina"

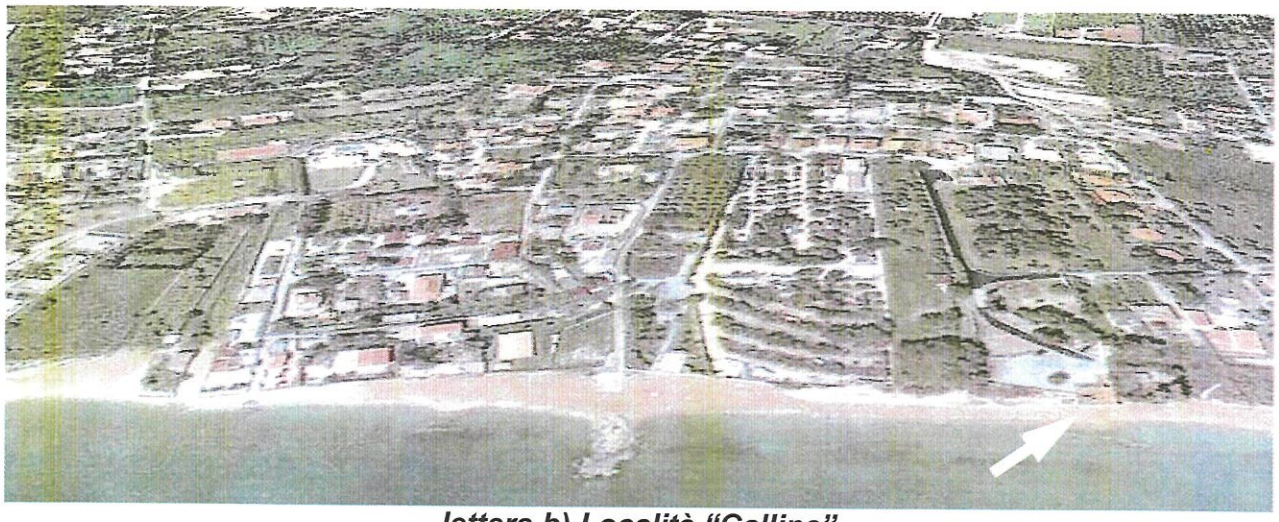

lettera b) Località "Gallina"

lettera c) da Località "Chiusa di Carlo" a Località "Capo Negro"